

COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
PROVINCIA DI PALERMO
PALERMO

Scrittura Privata

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LOCALI COMUNALI SITI NEL CORSO PAOLO AGLIATA N. 16 DA ADIBIRE AD USO UFFICI DELL'ENTE PARCO DELLE MADONIE

L'anno duemiladieci (2010) il giorno 22 del mese di Dicembre in Petralia Sottana presso la Sede Municipale in Corso P. Agliata n.50, sono presenti i sigg.ri:

1) Geom. Scelfo Croce nato a Petralia Sottana il 24/05/2010, ed ivi residente, nella qualità di responsabile dell'UTC il quale dichiara di intervenire in nome e per conto del Comune di Petralia Sottana C.F.: 83000710828, che rappresenta giusta Determina n. 19 del 18/10/2002 ai sensi dell'art. 51 della Legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, da una parte "**locatore**";

2) Dr. FR. SCO LICATA DI BAUCINA PALERMO il 08-08-19, nella qualità di DIRETTORE dell'Ente Parco delle Madonie con sede in Petralia Sottana, Corso Paolo Agliata n.16, C.F. 95002760825, dall'altra parte "**conduttore**".

Le parti, come sopra costituite, stipulano quanto segue:

ART.1

Il Comune di Petralia Sottana rappresentato come sopra, nella qualità di "Locatore", concede in locazione all'Ente Parco delle Madonie, che dovrà utilizzare per i propri fini istituzionali, le seguenti unità immobiliari di proprietà del Comune;

Immobile sito in Petralia Sottana, Corso Paolo Agliata n.16, Fg.M.U., part.IIa 74, secondo Le planimetrie allegate (All. A) composto da:

- Piano seminterrato rispetto al Corso Paolo Agliata, con accesso anche dalla Via Chiasso Collegio, costituito da n. 1 sala convegni, n. 2 locali archivio e n.4 servizi igienici;
- Piano terra rialzato rispetto al Corso Paolo Agliata, composto da n.2 sale riunioni, n. 6 locali uffici, n. 4 locali W.C.;
- Piano primo costituito da n. 4 locali uffici e n. 4 servizi igienici;
- Piano secondo costituito da n. 3 locali ufficio, n. 3 servizi igienici, n. 1 ripostiglio;
- Stanza antistante l'ingresso dell'Ufficio tecnico Comunale di mq. 16,50

La superficie complessiva netta dei locali concessi in locazione è di mq. 709,50.

Le parti danno atto che l'Ente Parco delle Madonie fruisce, al momento, a titolo gratuito di locale, al piano terra, nello stesso immobile, già utilizzato dalla SCICA.



ART. 2

La locazione avrà la durata di anni sei, con decorrenza dal 01/04/2010 al 31/03/2016, ai sensi degli artt. 27 e 28 della Legge n. 392/1978,

E' concessa facoltà al conduttore di recedere anticipatamente dal presente contratto mediante preavviso di mesi 12 (dodici) da inviare al locatore all'indirizzo indicato nel presente contratto con lettera raccomandata a.r.

ART. 3

Il canone di locazione è convenuto in €. 36.575,23 (trentaseimilacinquecentosettantacinque/23) annui, pari ad €. 3.047,94 mensili, e verrà pagato in rate semestrali anticipate di €. 18.287,62 ciascuna, mediante versamento su C/C n. 15555907 intestato al Comune di Petralia Sottana.

ART. 4

Dall' inizio del secondo anno (dall'1/04/2011), il canone locativo sarà aggiornato in misura pari al 75 % della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'indice di riferimento sarà quello di marzo.

ART. 5

Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone oltre i termini previsti dalle vigenti disposizioni e non potrà valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute.

ART. 6

I locali si concedono in locazione per uso uffici dell'Ente Parco delle Madonie e per le finalità istituzionali del conduttore, con divieto di sub-locazione e di cessione del contratto, anche parziali.

ART. 7

Il conduttore dichiara di avere esaminato i locali concessi in locazione e di averli trovati idonei all'uso cui sono destinati.

ART. 8

Il locatore consente, fin da ora al conduttore di eseguire le modifiche indicate nella seconda planimetria allegata al presente contratto con lettera (B). Allo spirare della locazione il conduttore non potrà chiedere alcunché a titolo di miglioramento o indennità di

qualsiasi genere relativo alle modifiche di cui all'art. 8 del precedente contratto di affitto dell'1/04/2004.

Il Comune potrà comunque richiedere il ripristino dell'immobile nel suo stato originario, relativamente alle modifiche di cui sopra indicate nella planimetria allegata con lettera (B) del medesimo contratto scaduto. Ogni altra modifica dovrà essere concordata per iscritto tra le parti.

ART. 9

Restano a carico del conduttore i lavori di ripristino rientranti nella manutenzione ordinaria da farsi agli impianti idrici sanitari, illuminazione, riscaldamento, porte, serrature, chiavi, alle superfici murarie e soffitti, alla pavimentazione ed ai rivestimenti interni ed esterni.

Le riparazioni straordinarie saranno a carico del locatore.

ART. 10

Il locatore potrà in qualunque momento, previo preavviso, ispezionare i locali concessi in locazione.

ART.11

L'inadempienza da parte del conduttore di uno dei patti contenuti nel presente contratto produrrà la sua risoluzione.

ART. 12

Le spese di bollo per il contratto e le spese di registrazione e gli oneri tributari allo stesso, sono a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.

ART.13

Le clausole di cui al presente contratto sono validi ed efficaci tra le parti e per quanto non previsto si rinvia alle norma del codice civile ed alle leggi speciali in materia di locazione in quanto applicabili.

Con la sottoscrizione del presente contratto ambo le parti autorizzano reciprocamente il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, di cui sono state rese edotte con opportuna informativa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL LOCATORE
Comune di Petralia Sottana



IL CONDUTTORE
Il Direttore
Dott. Esco Licata di Baucina

Atto registrato a Petralia Sottana

il 22 DIC. 2010 al n. 1153 serie III

Versato € - 2108,10 in data 22 DIC. 2010

Presso BEE PETRALIA SOTTANA

di cui € 10,10 per trascrizione

di VIRTUALE per INVIM



Delega del Direttore Provinciale Di.ssa Di Marco Croce
IL COORDINATORE SPORTELLO PETRALIA SOTT.
Giuffrida Fisco Paolo